SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 ottobre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 17 ottobre 1991, n. 334.

Interventi straordinari a favore degli Enti autonomi teatro comunale dell'opera di Genova, teatro regio di Torino, teatro dell'opera di Roma e teatro La Fenice di Venezia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In relazione all'avvenuta ricostruzione del teatro «Carlo Felice» di Genova è assegnato all'Ente autonomo teatro comunale dell'opera di Genova un contributo straordinario di lire 27 miliardi per l'anno 1991.

Art. 2.

1. In relazione alla celebrazione del duecentocinquantesimo anniversario della fondazione del teatro regio di Torino recentemente ricostruito, del cinquantesimo anniversario della stagione lirica alle Terme di Caracalla e del bicentenario della fondazione del teatro La Fenice di Venezia, sono assegnati agli Enti autonomi teatro regio di Torino, teatro dell'opera di Roma e teatro La Fenice di Venezia contributi straordinari rispettivamente di lire 7 miliardi, di lire 3 miliardi e di lire 3 miliardi per l'anno 1991.

Art. 3.

1. I contributi straordinari di cui agli articoli 1 e 2 non concorrono a formare il reddito degli enti beneficiari agli effetti delle vigenti norme fiscali e tributarie e non possono essere utilizzati per coprire maggiori spese derivanti da accordi sindacali aziendali.

Art. 4.

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 40 miliardi nel 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4519):

Presentato dall'on. BONSIGNORE ed altri il 25 gennaio 1990.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 16 marzo 1990, con parere della commissione V.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 4 ottobre 1990; 29 maggio 1991; 3, 30 luglio 1991; 25 settembre 1991.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 26 settembre 1991.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e approvato il 26 settembre 1991, in un testo unificato con atti numeri 4742 (Consiglio regionale del Piemonte), 4820 (Consiglio regionale della Liguria), 5608 (ROCELLI ed altri) e 5762 (CURSI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 3002):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 27 settembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 3 ottobre 1991 e approvato il 9 ottobre 1991.

91G0371

LEGGE 17 ottobre 1991, n. 335.

Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituita in Bolzano una sezione distaccata di corte d'appello, dipendente dalla corte d'appello di Trento, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano.

Art. 2.

1. Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a rivedere le piante organiche degli uffici, determinando il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo 1, e a stabilire la data d'inizio del suo funzionamento.

Art. 3.

1. Dalla data di inizio del suo funzionamento, i procedimenti penali e civili pendenti innanzi la corte d'appello di Trento e provenienti dal tribunale di Bolzano sono devoluti alla competenza della sezione distaccata di corte d'appello con sede in Bolzano.

2. La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali, alla data di cui al comma 1, si è avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso a tale data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 352 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 352 *(Rimessione della causa al collegio).* — L'istruttore, pronunciati i provvedimenti previsti negli articoli precedenti, invita le parti a precisare le conclusioni e le rimette a un'udienza prossima del collegio, prima della quale le parti debbono comunicarsi le comparse a norma dell'art. 190.

La discussione è preceduta dalla relazione dell'istruttore».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 32):

Presentato dal sen. RIZ ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 15 settembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 1°, 15 febbraio 1989; 24 ottobre 1989.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 6 dicembre 1989.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 20 dicembre 1989, 16 gennaio 1990 e approvato il 17 gennaio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4496):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 1° febbraio 1990, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla II commissione il 12 giugno 1990.

Esaminato in aula il 26 settembre 1991 (deliberato il rinvio in commissione).

Esaminato dalla II commissione il 1° ottobre 1991.

Esaminato in aula il 3, 7, 8, 9 ottobre 1991 e approvato il 10 ottobre 1991.

91G0372

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 17 ottobre 1991.

Reiezione dell'autorizzazione a procedere esecutivamente nei confronti del Sovrano militare ordine di Malta.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista l'istanza in data 30 maggio 1991, dell'ambasciata del Sovrano militare ordine di Malta in Italia, con la quale si chiede che venga negata a Giuseppe Trombatore e Armando Grisi l'autorizzazione a procedere esecutivamente sui beni dell'ordine in Italia, a seguito, rispettivamente, della sentenza del tribunale di Ragusa n. 76/1990 emessa in data 9 febbraio 1990, e della sentenza del pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli, n. 233/1990 emessa in data 4 luglio 1990;

Visto l'art. 6 dello scambio di note verbali intervenuto l'11 gennaio 1960 fra lo Stato italiano e il Sovrano militare ordine di Malta, che rende applicabili a quest'ultimo le norme vigenti in Italia circa la procedibilità di atti di sequestro e pignoramento ed in genere di esecuzione forzosa su beni di Stati esteri;

Visto il regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1263;

Ritenuto che la natura non territoriale del Sovrano militare ordine di Malta rende impossibile l'accertamento della sussistenza fra l'Italia e l'Ordine della condizione di reciprocità prevista dalla normativa sopra citata; che pertanto, l'indagine, al fine di concedere o negare l'autorizzazione a procedere ad esecuzione forzata sui beni dell'Ordine, deve limitarsi ad una valutazione di opportunità, rimessa all'apprezzamento discrezionale del Ministro;

Vista la nota, in data 19 settembre 1991 con la quale il Ministro degli affari esteri ritiene inopportuno che si proceda ad azioni esecutive sui beni del Sovrano militare ordine di Malta, in quanto tali azioni si ripercuoterebbero negativamente sulle relazioni fra l'Italia e l'Ordine medesimo; considerato il carattere altruistico dei fini istituzionali perseguiti dall'Ordine anche a beneficio di cittadini italiani; attesa la litigiosità, tuttora in atto, dei crediti vantati dagli esecutanti;

Decreta:

È negata a Giuseppe Trombatore e ad Armando Grisi l'autorizzazione a procedere esecutivamente nei confronti del Sovrano militare ordine di Malta in forza dei titoli menzionati in motivazione.

Roma, 17 ottobre 1991

Il Ministro: MARTELLI

91A4698

DECRETO 17 ottobre 1991.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la pretura circondariale di Livorno - sezione distaccata di Portoferraio.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note n. 997 in data 20 maggio 1991 del pretore dirigente la sezione distaccata di Portoferraio e n. 6431 del 26 luglio 1991 del presidente della corte di appello di Firenze, con le quali si comunica che l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la pretura circondariale di Livorno - sezione distaccata di Portoferraio, non è stato in grado di funzionare dal 23 aprile al 3 maggio 1991 a causa della totale assenza del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la pretura circondariale di Livorno - sezione distaccata di Portoferraio, dal 23 aprile al 3 maggio 1991, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 1991

Il Ministro: MARTELLI

91A4699

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 ottobre 1991.

Modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, concernente interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci ed in favore dell'intermodalità.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1990, n. 240, concernente interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci ed in favore dell'intermodalità, di seguito chiamata «legge»;

Visto l'art. 6, comma 1, della legge, che autorizza i soggetti concessionari, così come definiti dall'art. 3 della medesima legge, a contrarre mutui per un volume di investimenti complessivo pari a lire 700 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1989, di lire 250 miliardi per l'anno 1990, di lire 100 miliardi per l'anno 1991 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

Visto l'art. 6, comma 2, della legge, che autorizza il Ministro dei trasporti a concedere, in favore dei soggetti concessionari di cui all'art. 3, un contributo in misura pari al 5% semestrale, per la durata di 15 anni, commisurato alla spesa per investimenti autorizzata;

Visto l'art. 9 della legge, che estende le predette provvidenze ai gestori degli interporti di primo livello ivi indicati;

Considerato che al terzo comma del citato art. 6 della legge è previsto che, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, il Ministro del tesoro determini le modalità per la concessione ed erogazione dei predetti contributi;

Considerata la necessità di stabilire criteri che assicurino l'uniformità della concessione ed erogazione dei contributi;

Vista la proposta congiunta in data 14 maggio 1991 dei Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

1. I contributi di cui all'art. 6, comma 2, della legge sono corrisposti semestralmente, in via posticipata e per un periodo di quindici anni, nella misura del 5% semestrale commisurato alla spesa per investimenti, quale risulta dalla convenzione di cui all'art. 5, comma 3, e all'art. 9 della legge.

2. I beneficiari dei contributi sono i soggetti di cui all'art. 3, comma, 1, e all'art. 9 della legge.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono contrarre mutui presso istituti di credito speciali o sezioni autonome autorizzati.

4. I soggetti che hanno contratto i mutui devono comunicare al Ministro dei trasporti gli estremi dell'istituto prescelto per l'operazione di finanziamento. Il Ministro dei trasporti dispone quindi affinché i contributi

di cui all'art. 6, comma 2, della legge vengano accreditati ai beneficiari tramite l'istituto prescelto per il finanziamento.

5. I contributi di cui all'art. 6, comma 2, della legge possono essere comunque oggetto di cessione, da parte dei beneficiari del contributo, in favore dell'istituto prescelto ai sensi del comma 4.

Art. 2.

1. Entro trenta giorni dalla data di rilascio della concessione per la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture previste dal piano di cui all'art. 2 della legge, i soggetti concessionari possono presentare domanda per ottenere i contributi stabiliti nella convenzione annessa all'atto di concessione.

2. I soggetti di cui all'art. 9 della legge possono presentare domanda di contributo al Ministero dei trasporti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di apposito decreto del Ministro dei trasporti, con il quale verranno stabilite le modalità di presentazione delle domande stesse.

Art. 3.

1. L'erogazione della prima rata del contributo è disposta dal Ministro dei trasporti a seguito della presentazione di perizia giurata redatta da un ingegnere iscritto all'albo professionale attestante l'avvio dei lavori o l'avvenuta apertura del cantiere.

2. L'erogazione delle successive rate di contributo ha luogo, per il periodo di realizzazione dell'investimento, sulla base di regolari stati di avanzamento dei lavori, debitamente documentati.

3. In caso di accertati ritardi o inadempienze dei beneficiari dei contributi rispetto ai programmi o alle altre condizioni previste nelle convenzioni, l'erogazione del contributo può essere sospesa e/o revocata dal Ministro dei trasporti che, in caso di revoca, procede al recupero dei contributi già erogati maggiorati dei relativi interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto.

4. Nel caso di ritardi rispetto ai programmi previsti nelle convenzioni non imputabili alla volontà dei beneficiari, le eventuali rate o quote di contributo sospese potranno essere erogate nei semestri successivi.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1991
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 104

91A4716

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 25 ottobre 1991.

Determinazione degli importi del contributo per l'iscrizione all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1992.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successivamente modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

Visto il proprio decreto n. 2949 del 5 novembre 1987, registrato in data 2 giugno 1988, registro n. 5, foglio n. 393, con il quale è stato ricostituito il comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Ritenuta la necessità di stabilire la misura annuale del contributo per l'anno 1992 ai sensi dell'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per le persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo e che abbiano presentato domanda di iscrizione all'albo e che legittimamente esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi alla data del 31 ottobre 1991;

Tenuto conto che i mezzi finanziari necessari per la tenuta dell'albo per l'anno 1992 ammontano, secondo le previsioni a L. 2.250.000.000;

Rilevato che al fine di determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata dei circa 375.000 veicoli in circolazione nel Paese è opportuno operare un raggruppamento di veicoli del tipo omologato nelle due categorie degli autoveicoli e rimorchi (o semirimorchi), differenziando ancora i singoli veicoli, per fasce di portata;

Sentito il comitato centrale per l'albo riunitosi il 23 settembre 1991;

Decreta:

Art. 1.

Le persone fisiche e giuridiche iscritte o che abbiano presentato domanda di iscrizione all'albo, che esercitano legittimamente l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data del 31 dicembre 1991, devono corrispondere entro la data stessa il contributo per l'anno 1992 di cui al successivo art. 2 per ciascun veicolo con il quale viene esercitato l'anzidetto autotrasporto.

In applicazione dell'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, la prova dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma precedente deve essere fornita al competente comitato provinciale per l'albo entro il 30 gennaio 1992.

Art. 2.

Il contributo all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da versarsi secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 26 agosto 1977, emanate di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilito nelle misure seguenti:

a) autocarri e rimorchi per trasporto di cose di portata utile non superiore a tonn. 3,5 purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn. 6 con esclusione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a tonn. 3,5 . . . . L. 2.700

b) autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose di portata utile non superiore a tonn. 3,5 purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn. 6 con esclusione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a tonn. 3,5 . . » 2.700

c) autocarri e rimorchi per trasporto di cose di portata utile superiore a tonn. 3,5 o peso complessivo a pieno carico superiore a tonn. 6 . . . . » 4.600

d) autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose di portata utile superiore a tonn. 3,5 o peso complessivo a pieno carico superiore a tonn. 6 . . . . » 4.600

e) trattori e semirimorchi destinati al trasporto di cose ed a trasporti specifici di cose . . . . » 6.300

Per i veicoli indicati sotto le lettere *c), d)* ed *e)* oltre al contributo fisso a fianco di ciascuna di esse segnato, deve essere corrisposta altresì la somma di L. 350 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di portata se il veicolo è di portata utile non superiore a tonn. 11 purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn. 18 e di L. 550 nel caso di portata o peso complessivo superiore a detti limiti.

L'ammmontare del contributo di L. 350 e di L. 550 di cui al comma precedente è computato per ogni tonnellata o frazione di tonnellata come segue:

1) sulla portata effettiva per i veicoli classificati eccezionali;

2) sulla portata utile per gli altri veicoli. In questo ultimo caso nella portata utile deve essere inclusa quello derivante dagli incrementi transitori previsti dai decreti ministeriali 26 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976 e 28 aprile 1977, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1977.

Le imprese titolari di una autorizzazione per un trattore stradale in corrispondenza del quale non hanno un rimorchio o semirimorchio agganciabile per costituire autotreno o autoarticolato, oltre al contributo fisso di cui sopra, devono corrispondere la somma di L. 550 per ogni tonnellata del 70% del peso rimorchiabile indicato per il trattore stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1991

Il Ministro: BERNINI

91A4713

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 ottobre 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Manifattura di Pompiano - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Pompiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 20 giugno 1990 e successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Manifattura di Pompiano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pompiano (Brescia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Manifattura di Pompiano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pompiano (Brescia), costituita per rogito notaio dott. Girolamo Cogoli, numero di repertorio 11712, in data 15 aprile 1983, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. dott. Brambilla Dario, residente in via A. Mario, 12, Brescia, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 1991

Il Ministro: MARINI

91A4714

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1991, registro n. 13 Presidenza, foglio n. 278, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il sig. Vittorio Pagani è stato nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, settore agricoltura e pesca, in sostituzione del dimissionario dott. Giuseppe Agostini.

91A4689

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 8 agosto 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Nuova Nadian*, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e stabilimento di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), licenziati dal 21 marzo 1985 al 9 giugno 1989:

periodo: dal 7 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 28 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Prefabbricati modulardiodoro*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo), licenziati dal 18 febbraio 1987 al 16 febbraio 1989:

periodo: dal 16 agosto 1990 al 15 febbraio 1991;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 1° febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ilmac*, con sede in Cafasse (Torino) e stabilimento di Cafasse (Torino), licenziati dal 21 dicembre 1984:

periodo: dal 16 giugno 1991 all'11 agosto 1991:
CIPI 19 giugno 1985: dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Febo*, con sede in Osimo (Ancona) e stabilimento di Osimo (Ancona), licenziati dal 28 maggio 1986:

periodo: dal 29 novembre 1990 al 28 maggio 1991;
CIPI 15 aprile 1986: dal 30 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 aprile 1990.

5) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Baronet*, con sede in Garrufo di S. Omero (Teramo) e stabilimento di Garrufo di S. Omero (Teramo), licenziati dal 20 maggio 1989 al 19 novembre 1989:

periodo: dal 20 novembre 1990 al 19 maggio 1991:
CIPI 8 aprile 1987: dal 20 maggio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° giugno 1990.

6) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Baronet*, con sede in Garrufo di S. Omero (Teramo) e stabilimento di Garrufo di S. Omero (Teramo), licenziati dal 20 maggio 1989 al 19 novembre 1989:

periodo: dal 20 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 8 aprile 1987: dal 20 maggio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° giugno 1990.

7) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore maglieria, codice Istat 436.3, operanti in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), a decorrere dal 19 maggio 1989:

periodo: dal 19 novembre 1990 al 18 maggio 1991;
CIPI 12 marzo 1991 con effetto dal 19 maggio 1989;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991.

8) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore maglieria, codice Istat 436.3, operanti in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), a decorrere dal 19 maggio 1989:

periodo: dal 19 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 marzo 1991 con effetto dal 19 maggio 1989;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Aandersen farmaceutisk Institut*, con sede in Roma e stabilimento di Aprilia (Latina), licenziati dal 13 luglio 1990 al 12 gennaio 1991:

periodo: dal 13 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 27 giugno 1989: dal 4 ottobre 1988;
causa: crisi aziendale.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Meda*, con sede in Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno) e stabilimento di Ripatransone (Ascoli Piceno), licenziati dal 10 giugno 1987:

periodo: dal 10 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 28 maggio 1987: dal 3 novembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991.

11) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico, operanti in area industriale di Brindisi, a decorrere dal 1° febbraio 1982 al 31 dicembre 1987:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 15 giugno 1991;
CIPI 26 settembre 1990 con effetto dal 1° gennaio 1982:
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 18 febbraio 1983.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Manifatture Malbe*, con sede in Migiana di Corciano (Perugia) e stabilimento di Migiana di Corciano (Perugia), licenziati dal 2 maggio 1987 al 28 ottobre 1988:

periodo: dal 24 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 3 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Compenv*, con sede in Vigarano Pieve (Ferrara) e stabilimento di Vigarano Pieve (Ferrara), licenziati dal 6 ottobre 1984:

periodo: dal 30 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 20 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 ottobre 1988.

3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Betavit*, con sede in Attigliano (Terni) e stabilimento di Attigliano (Terni), licenziati dal 21 aprile 1988 al 22 ottobre 1988:

periodo: dal 19 ottobre 1990 al 18 aprile 1991;
CIPI 20 luglio 1988: dal 13 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Materit*, con sede in Borgo Macchia di Ferrandina (Matera) e stabilimento di Borgo Macchia di Ferrandina (Matera), licenziati dal 18 settembre 1989 al 17 marzo 1990:

periodo: dal 13 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 13 ottobre 1989: dal 7 settembre 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1990.

5) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Mobilificio Misa*, con sede in Senigallia (Ancona) e stabilimento di Senigallia (Ancona), licenziati dal 22 ottobre 1986:

periodo: dal 22 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 28 maggio 1987: dal 1° luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio M.B.M.*, con sede in Serra dei Conti (Ancona) e stabilimento di Serra dei Conti (Ancona), licenziati dal 27 ottobre 1986:

periodo: dal 27 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 28 maggio 1987: dal 1° settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1990.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio La Rocca*, con sede in Castelleone di Suasa (Ancona) e stabilimento di Castelleone di Suasa (Ancona), licenziati dal 21 maggio 1987:

periodo: dal 21 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 27 novembre 1986: dal 2 aprile 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 marzo 1991.

91A4692

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 settembre 1991 in favore di sedici lavoratori - impiegati occupati presso lo stabilimento di Reggio Emilia della S.p.a. Hydro-Mechanic - Transmission - H.M.T., per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dall'8 maggio 1991 al 9 maggio 1992.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1991 in favore di ventisette lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Armand Saccal di Rescaldina (Milano) ed occupati presso lo stabilimento di Rescaldina (Milano) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie plurisettimanali così articolato: gli impiegati lavorano 4 ore giornaliere, mentre gli operai effettuano un orario di 6 ore giornaliere divisi in quattro squadre, ed alternativamente tre squadre effettuano 6 ore giornaliere per 30 ore settimanali e la rimanente squadra è interamente sospesa dal lavoro settimanalmente, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° settembre 1990 al 1° settembre 1991.

91A4693

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 22 marzo 1991, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1991, registro n. 11, foglio n. 302, il Consiglio nazionale delle ricerche è stato autorizzato ad acquistare un terreno sito in Budrio (Bologna), località Vedrana, via Visita, 22.

91A4695

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto della Banca del Monte di Lucca

Con decreto ministeriale del 9 ottobre 1991 è stata approvata la modifica dell'art. 28, lettera *c)*, dello statuto della Banca del Monte di Lucca, Monte di credito su pegno di prima categoria, con sede in Lucca.

91A4704

Approvazione del progetto congiunto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Genova e Imperia, dell'Istituto di credito fondiario della Liguria e dal Mediocredito ligure.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1991 è stato approvato il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Genova e Imperia congiuntamente agli enti controllati Istituto di credito fondiario della Liguria e Mediocredito ligure ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, dell'azienda bancaria facente capo alla Cassa di risparmio di Genova e Imperia, ad esclusione del «fondo di accantonamento per opere di beneficenza e pubblica utilità», in una costituenda società per azioni bancaria;

la costituzione della società bancaria conferitaria, denominata Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con capitale sociale di L. 562.506 milioni, che rivestirà il ruolo di capogruppo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, lettera *c)*, della legge n. 218/90 e degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 356/90;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Genova e Imperia», sulla base del quale l'ente medesimo non potrà esercitare direttamente l'attività bancaria;

la trasformazione dell'Istituto di credito fondiario della Liguria e del Mediocredito ligure, enti creditizi controllati dalla Cassa di risparmio di Genova e Imperia, in società per azioni denominate, rispettivamente, «Istituto di credito fondiario della Liguria S.p.a.» e «Mediocredito ligure S.p.a.»;

l'adozione di nuovi statuti che estendono l'operatività dell'Istituto di credito fondiario della Liguria S.p.a. all'esercizio diretto del credito alle opere pubbliche, mediante l'assorbimento della relativa sezione, e del Mediocredito ligure S.p.a., all'esercizio del credito agrario.

La Cassa di risparmio di Genova e Imperia, contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento dell'azienda bancaria nella costituenda «Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

La fondazione Cassa di risparmio di Genova e Imperia, l'Istituto di credito fondiario della Liguria S.p.a. ed il Mediocredito ligure S.p.a. adotteranno i nuovi statuti approvati con il decreto in discorso.

91A4705

N. 205

Corso dei cambi del 21 ottobre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1260.750	1260,750	1260.400	1260.750	1260.750	1260,750	1259,990	1260,750	1260,750	1267,450
E.C.U.	1531,350	1531,350	1531.500	1531.350	1531.350	1531,350	1531,310	1531,350	1531,350	1530,450
Marco tedesco	747,960	747,960	748,500	747,960	747,960	747,960	747.920	747.960	747,960	747,360
Franco francese	219,230	219.230	219.700	219.230	219,230	219,230	219,220	219,230	219,230	219.340
Lira sterlina	2174,600	2174,600	2163 —	2174,600	2174.600	2174,600	2174,550	2174,600	2174,600	2177 —
Fiorino olandese	663,670	663,670	664 —	663.670	663.670	663,670	663.700	663,670	663.670	663.370
Franco belga	36,328	36,328	36.320	36,328	36.328	36,328	36,329	36.328	36,328	36,320
Pesèta spagnola	11.861	11,861	11,890	11,861	11,861	11,861	11,861	11.861	11,861	11,870
Corona danese	193,630	193,630	193,500	193,630	193.630	193,630	193,620	193,630	193,630	194,060
Lira irlandese	2000,700	2000.700	2000 —	2000,700	2000.700	2000.700	2000.600	2000.700	2000.700	—
Dracma greca	6,709	6,709	6.720	6.709	6.709	6,709	6,714	6.709	6,709	—
Escudo portoghese	8.696	8.696	8.730	8.696	8,696	8,696	8.694	8.696	8,696	8.680
Dollaro canadese	1119.200	1119.200	1118 —	1119.200	1119.200	1119.200	1119.100	1119.200	1119.200	1121,400
Yen giapponese	9,671	9,671	9,700	9,671	9,671	9,671	9,676	9,671	9,671	9.720
Franco svizzero	853.980	853,980	854 —	853,980	853,980	853,980	853.960	853,980	853.980	855.360
Scellino austriaco	106,288	106.288	106,300	106,288	106.288	106.288	106.292	106,288	106,288	106,230
Corona norvegese	190,910	190,910	190,750	190,910	190,910	190,910	190,930	190,910	190,910	190,970
Corona svedese	205,360	205,360	205,300	205,360	205,360	205,360	205,350	205.360	205,360	205.220
Marco finlandese	306,850	306.850	305,500	306,850	306,850	306,850	306,400	306.850	306,850	—
Dollaro australiano	1005,750	1005,750	1007 —	1005,750	1005,750	1005,750	1005,800	1005,750	1005,750	1009,250

91M21101

N. 206

Corso dei cambi del 22 ottobre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1269,300	1269.300	1269,80	1269.300	1269.300	1269.300	1269,390	1269,300	1269,300	1269.300
E.C.U.	1531,400	1531,400	1532 —	1531.400	1531.400	1531.400	1531.310	1531,400	1531.400	1531,400
Marco tedesco	748.190	748,190	748.250	748.190	748,190	748,190	748,150	748,190	748,190	748,190
Franco francese	219.250	219,250	219.600	219.250	219,250	219,250	219.240	219.250	219,250	219,250
Lira sterlina	2174,150	2174.150	2174 —	2174,150	2174.150	2174.150	2174.750	2174,150	2174.150	2174.150
Fiorino olandese	663,860	663,860	664 —	663.860	663,860	663,860	663,850	663.860	663.860	663,850
Franco belga	36,337	36,337	36,340	36.337	36,337	36.337	36.337	36,337	36,337	36,330
Peseta spagnola	11,869	11,869	11,88	11,869	11.869	11,869	11,869	11.869	11,869	11.850
Corona danese	193.450	193.450	193,50	193.450	193.450	193,450	193.400	193,450	193,450	193.45
Lira irlandese	2000.500	2000,500	2000 —	2000.500	2000,500	2000.500	2001 —	2000,500	2000,500	—
Dracma greca	6,714	6.714	6,720	6.714	6,714	6,714	6,713	6.714	6.714	—
Escudo portoghese	8,688	8,688	8.700	8.688	8,688	8,688	8,688	8,688	8.688	8.660
Dollaro canadese	1126,800	1126,800	1127 —	1126,800	1126,800	1126,800	1126,150	1126,800	1126,800	1126,800
Yen giapponese	9.673	9,673	9.660	9,673	9.673	9,673	9,670	9,673	9,673	9.660
Franco svizzero	855,510	855,510	855 —	855.510	855.510	855,510	855,830	855,510	855.510	855.510
Scellino austriaco	106.318	106,318	106,300	106.318	106.318	106.318	106,303	106,318	106,318	106,310
Corona norvegese	190,920	190.920	190,750	190.920	190,920	190.920	190.920	190,920	190.920	190.920
Corona svedese	205,400	205.400	205,300	205.400	205.400	205.400	205.400	205.400	205.400	205.400
Marco finlandese	308,500	308,500	308,500	308.500	308,500	308.500	308.400	308,500	308.500	--
Dollaro australiano	1008,550	1008.550	1010 —	1008.550	1008.550	1008.550	1008.600	1008,550	1008.550	1008.550

Media dei titoli del 22 ottobre 1991

Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,080
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,300
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	86,725
» » » 21- 4-1987/94	86,650
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,325
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,300
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,325
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100.525
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,425
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,500
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,375
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,525
» » » 12.50% 17- 1-1990/96	100,450
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100.625
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,600
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,600
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,625
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,575
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,150
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,700

Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,925
» » » 10% 18- 4-1987/93	100,075
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,975
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,625
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,450
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99.525
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2.5% 1983/93	97,900
» » » Ind. 1-11-1984/91	99,950
» » » » 1-12-1984/91	100.175
» » » » 1- 1-1985/92	100 —
» » » » 1- 2-1985/92	100,075
» » » » 18- 4-1986/92	100,550
» » » » 19- 5-1986/92	100.550
» » » » 20- 7-1987/92	100,125
» » » » 19- 8-1987/92	100,375
» » » » 1-11-1987/92	100,300
» » » » 1-12-1987/92	100,325
» » » » 1- 1-1988/93	100.025

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 2-1988/93	100,025
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,075
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,200
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,475
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,400
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100,125
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,375
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,950
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,350
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,700
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,325
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,800
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,375
»	»	»	»	20-10-1986/93	100,025
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,725
»	»	»	»	18-11-1987/93	100 —
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,875
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,175
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,150
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,150
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,150
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,225
»	»	»	»	1- 9-1989/94	100 —
»	»	»	»	1-10-1987/94	100,075
»	»	»	»	1-11-1989/94	100,075
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,825
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,200
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,300*
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,675
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,325
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,375
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,900
»	»	»	»	1- 6-1985/95	99,025
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,325
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,675
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99,225
»	»	»	»	1- 9-1985/95	99,300
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,575
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,850
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,850
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,900
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,775
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,775
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,850
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,575
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100,075
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,575
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,525
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,500
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,725
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,925
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,800
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,550
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,325
»	»	»	»	1- 8-1986/96	99,275
»	»	»	»	1- 9-1986/96	99,400
»	»	»	»	1-10-1986/96	99,175
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,275
»	»	»	»	1-12-1986/96	99,200
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98,050
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98,875
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98,825
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99 —
»	»	»	»	1- 4-1987/97	99,075
»	»	»	»	1- 5-1987/97	99,100
»	»	»	»	1- 6-1987/97	99 —
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,825
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,575
»	»	»	»	1- 9-1987/97	99,125
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,875
»	»	»	»	1- 4-1991/98	99,175

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1-11-1991	99,800
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,825
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	99,500
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	99,375
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99,600
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	99,275
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,950
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	99,125
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,375
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	100,125
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	100,050
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	100,100
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	99,050
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,350
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	100,075
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	100,075
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99,150
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,800
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,525
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,475
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100,275
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,375
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,325
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	100,300
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	100,250
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100,425
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100,400
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,375
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,325
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,275
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,275
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,300
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100,375
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100,200
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,425
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,425
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,250
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,350
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,325
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,400
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	100,250
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100,250
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	100,150
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	100,350
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	99,625
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	100,275
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100,300
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	100,825

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,800
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	98,625
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	98,475
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,550
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	100 —
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,675
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,325
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,850
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97,650
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97,475
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,750
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96,050
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	96,375
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	98,025
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	94,325
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,650
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	93,250
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,550
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	101,250
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,950
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	100,700
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,050
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	105,550
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	100,150
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	103,500
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	106,275

91M22101

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

N. 207

Corso dei cambi del 23 ottobre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1275,400	1275,400	1275,600	1275,400	1275,400	1275,400	1275,910	1275,400	1275,400	1275,400
E.C.U.	1530,500	1530,500	1530 —	1530,500	1530,500	1530,500	1530,450	1530,500	1530,500	1530,500
Marco tedesco	747,380	747,380	747,500	747,380	747,380	747,380	747,370	747,380	747,380	747,380
Franco francese	219,150	219,150	219,600	219,150	219,150	219,150	219,160	219,150	219,150	219,150
Lira sterlina	2175,850	2175,850	2175 —	2175,850	2175,850	2175,850	2175,500	2175,850	2175,850	2175,850
Fiorino olandese	663,330	663,330	664 —	663,330	663,330	663,330	663,360	663,330	663,330	663,320
Franco belga	36,312	36,312	36,310	36,312	36,312	36,312	36,311	36,312	36,312	36,310
Peseta spagnola	11,878	11,878	11,900	11,878	11,878	11,878	11,881	11,878	11,878	11,880
Corona danese	193,180	193,180	194 —	193,180	193,180	193,180	193,130	193,180	193,180	193,180
Lira irlandese	1999,250	1999,250	1998 —	1999,250	1999,250	1999,250	1999,500	1999,250	1999,250	—
Dracma greca	6,709	6,709	6,720	6,709	6,709	6,709	6,707	6,709	6,709	—
Escudo portoghese	8,691	8,691	8,700	8,691	8,691	8,691	8,690	8,691	8,691	8,690
Dollaro canadese	1131,900	1131,900	1130 —	1131,900	1131,900	1131,900	1131,500	1131,900	1131,900	1131,900
Yen giapponese	9,702	9,702	9,700	9,702	9,702	9,702	9,701	9,702	9,702	9,700
Franco svizzero	855,230	855,230	856 —	855,230	855,230	855,230	855,200	855,230	855,230	855,220
Scellino austriaco	106,217	106,217	106 —	106,217	106,217	106,217	106,228	106,217	106,217	106,210
Corona norvegese	190,770	190,770	190,750	190,770	190,770	190,770	190,770	190,770	190,770	190,760
Corona svedese	205,240	205,240	206 —	205,240	205,240	205,240	205,250	205,240	205,240	205,240
Marco finlandese	309,250	309,250	309 —	309,250	309,250	309,250	309,250	309,250	309,250	--
Dollaro australiano	1000 —	1000 —	1002 —	1000 —	1000 —	1000 —	1000,250	1000 —	1000 —	1000 —

Media dei titoli del 23 ottobre 1991

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,300
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	86,725
» » » 21- 4-1987/94	86,775
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,300
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,350
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,350
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,550
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,400
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,500
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,375
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,500
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,400
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,550
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,575
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,600
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,600
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,550
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,200
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,700

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,875
» » » 10% 18- 4-1987/93	99,550
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,300
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,625
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,450
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,525
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2,5% 1983/93	97,900
» » » Ind. 1-11-1984/91	99,950
» » » » 1-12-1984/91	100,025
» » » » 1- 1-1985/92	100 —
» » » » 1- 2-1985/92	100,075
» » » » 18- 4-1986/92	100,575
» » » » 19- 5-1986/92	100,550
» » » » 20- 7-1987/92	100,125
» » » » 19- 8-1987/92	100,200
» » » » 1-11-1987/92	100,325
» » » » 1-12-1987/92	100,375
» » » » 1- 1-1988/93	100,025

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93 . . .	100,025
» » » »	1- 3-1988/93	100,100
» » » »	1- 4-1988/93	100,225
» » » »	1- 5-1988/93	100,475
» » » »	1- 6-1988/93	100,400
» » » »	18- 6-1986/93	100,100
» » » »	1- 7-1988/93	100,375
» » » »	17- 7-1986/93	99,985
» » » »	1- 8-1988/93	100,400
» » » »	19- 8-1986/93	99,800
» » » »	1- 9-1988/93	100,325
» » » »	18- 9-1986/93	99,800
» » » »	1-10-1988/93	100,375
» » » »	20-10-1986/93	100,025
» » » »	1-11-1988/93	100,750
» » » »	18-11-1987/93	100,025
» » » »	19-12-1986/93	100,015
» » » »	1- 1-1989/94	100,150
» » » »	1- 2-1989/94	100,175
» » » »	1- 3-1989/94	100,150
» » » »	15- 3-1989/94	100,150
» » » »	1- 4-1989/94	100,200
» » » »	1- 9-1989/94	99,975
» » » »	1-10-1987/94	100,050
» » » »	1-11-1989/94	100,075
» » » »	1- 1-1990/95	99,80
» » » »	1- 2-1985/95	100,225
» » » »	1- 3-1985/95	99,300
» » » »	1- 3-1990/95	99,650
» » » »	1- 4-1985/95	99,325
» » » »	1- 5-1985/95	99,375
» » » »	1- 5-1990/95	99,925
» » » »	1- 6-1985/95	99 —
» » » »	1- 7-1985/95	99,325
» » » »	1- 7-1990/95	99,700
» » » »	1- 8-1985/95	99,350
» » » »	1- 9-1985/95	99,350
» » » »	1- 9-1990/95	99,625
» » » »	1-10-1985/95	99,875
» » » »	1-10-1990/95	99,850
» » » »	1-11-1985/95	99,925
» » » »	1-11-1990/95	99,725
» » » »	1-12-1985/95	99,825
» » » »	1-12-1990/95	99,875
» » » »	1- 1-1986/96	99,550
» » » »	1- 1-1986/96 II . .	100,075
» » » »	1- 1-1991/96	99,575
» » » »	1- 2-1986/96	99,525
» » » »	1- 2-1991/96	99,525
» » » »	1- 3-1986/96	99,775
» » » »	1- 4-1986/96	99,875
» » » »	1- 5-1986/96	99,775
» » » »	1- 6-1986/96	99,575
» » » »	1- 7-1986/96	99,350
» » » »	1- 8-1986/96	99,275
» » » »	1- 9-1986/96	99,400
» » » »	1-10-1986/96	99,125
» » » »	1-11-1986/96	99,300
» » » »	1-12-1986/96	99,225
» » » »	1- 1-1987/97	98,950
» » » »	1- 2-1987/97	98,800
» » » »	18- 2-1987/97	98,800
» » » »	1- 3-1987/97	99 —
» » » »	1- 4-1987/97	98,975
» » » »	1- 5-1987/97	99,050
» » » »	1- 6-1987/97	98,975
» » » »	1- 7-1987/97	98,725
» » » »	1- 8-1987/97	98,650
» » » »	1- 9-1987/97	99,150
» » » »	1- 3-1991/98	98,875
» » » »	1- 4-1991/98	99,125

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,800
» » »	11,50%	21-12-1991	99,850
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,500
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,450
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,575
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,275
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,950
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,350
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,425
» » »	12,50%	1- 4-1992	100,125
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,050
» » »	12,50%	18- 4-1992	100 -
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,100
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,375
» » »	12,50%	1- 5-1992	100,075
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,025
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,150
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,825
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,500
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,425
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,275
» » »	12,50%	1-10-1992	100,375
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,375
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,275
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,200
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,350
» » »	12,50%	1-10-1993	100,425
» » »	12,50%	1-11-1993	100,375
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,350
» » »	12,50%	17-11-1993	100,300
» » »	12,50%	1-12-1993	100,275
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,300
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,375
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,150
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,375
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,425
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,225
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,375
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,200
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,175
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,150
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,200
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,150
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,175
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,150
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	100,525

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50% .	98,875
» » » »	26- 4-1988/92	8,50% .	98,425
» » » »	25- 5-1988/92	8,50% .	98,475
» » » »	22-11-1984/92	10,50% .	100,425
» » » »	22- 2-1985/93	9,60% .	99,625
» » » »	15- 4-1985/93	9,75% .	99,675
» » » »	22- 7-1985/93	9,00% .	98,325
» » » »	25- 7-1988/93	8,75% .	96,825
» » » »	28- 9-1988/93	8,75% .	96,725
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	97,125
» » » »	22-11-1985/93	8,75% .	97,525
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	96,125
» » » »	28-12-1988/93	8,75% .	96,400
» » » »	21- 2-1986/94	8,75% .	97,825
» » » »	25- 3-1987/94	7,75% .	94,325
» » » »	19- 4-1989/94	9,90% .	99,325
» » » »	26- 5-1986/94	6,90% .	93,375
» » » »	26- 7-1989/94	9,65% .	100,075
» » » »	30- 8-1989/94	9,65% .	101,225
» » » »	26-10-1989/94	10,15% .	100,825
» » » »	22-11-1989/94	10,70% .	100,725
» » » »	24- 1-1990/95	11,15% .	102,225
» » » »	27- 3-1990/95	12,00% .	105,050
» » » »	24- 5-1989/95	9,90% .	100,150
» » » »	29- 5-1990/95	11,50% .	103,225
» » » »	26- 9-1990/95	11,90% .	106,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M23101

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 5995 del 5 luglio 1991, esecutiva ai sensi di legge, la società per azioni ente valorizzazione acque minerali (E.V.A.M. S.p.a.) - Sorgenti e terme del Monte Belvedere - Alpi Apuane - Massa (Massa Carrara), con sede e stabilimento di produzione in Canevara, località Prati della Ciocca, comune di Massa (Massa Carrara), è stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «Amorosa» nel tipo come sgorga dalla sorgente, anche in contenitori di vetro della capacità di millilitri 1000, 500, 250 oltre che nei contenitori di vetro della capacità di 920 millilitri di cui alla propria deliberazione n. 7997 del 25 settembre 1989; le nuove etichette ed i relativi stampati accessori devono essere conformi agli esemplari di cui all'allegato alla predetta delibera n. 5995 del 5 luglio 1991, della quale l'allegato medesimo è parte integrante.

I recipienti di vetro, della capacità di millilitri 1000, 500, 250 dell'acqua minerale naturale «Amorosa», per il tipo come sgorga dalla sorgente, non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre a quelli sopra precisati; tali recipienti possono essere chiusi sia con tappi a corona che con tappi a vite in alluminio.

Con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 6943 del 31 luglio 1991, esecutiva ai sensi di legge, la S.d.f. I.N.A. (Industria nazionale analcoolici di Lazzeri Nello e Valleggi Giovanni), con sede e stabilimento di produzione in Castelfiorentino, via Senese Romana, 250, località S. Martino alle Fonti (ora via Bernardino Ciurini n. 31) (Firenze), è stata autorizzata a modificare le etichette e gli stampati accessori dell'acqua minerale naturale «Ilaria», già autorizzati con delibera della giunta regionale della Toscana n. 5302 del 19 giugno 1989, e ad aggiornare le analisi chimiche e chimico-fisiche riportate sulle etichette stesse; le nuove etichette e gli stampati accessori, destinati a contrassegnare i contenitori della suddetta acqua minerale sia di vetro della capacità di centilitri 46, 92, 100 e 184, che di PET della capacità di centilitri 50, 100, 150 e 200, per i tipi come sgorga dalla sorgente, addizionata e leggermente addizionata di anidride carbonica, devono essere conformi agli esemplari di cui all'allegato alla precitata deliberazione n. 6943 del 31 luglio 1991 della quale l'allegato medesimo è parte integrante; tali contenitori non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

Le iscrizioni ed i marchi di cui all'art. 9-*quater*, commi 10, 11 e 12 della legge 9 novembre 1988, n. 475, non sono assoggettati alla suddetta autorizzazione n. 6943 del 31 luglio 1991.

91A4696

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla vendita delle acque minerali «Sorgente Lissa» e «Beber - Sorgente Doppio», in contenitori di P.V.C. atossico

Con provvedimento n. 4678 del 5 agosto 1991 la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la S.p.a. Fonti di Posina, con sede in località Montagna n. 2, del comune di Posina, (Vicenza), c.f. 00503010241, alla vendita delle acque minerali naturali, denominate «Sorgente Lissa» e «Beber - Sorgente Doppio», imbottigliate nello stabilimento di Posina (Vicenza), in contenitori di P.V.C. atossico «Dorlylia FC 35», prodotti dalla Dorlylia S.r.l., della capacità di cc 125, 200, 250, 330, 460, 500, 750, 920, 1000, 1500 e 2000.

91A4697

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso di rettifica afferente al decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991 recante: «Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, in recepimento della direttiva CEE n. 88/610 che modifica la direttiva CEE n. 82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali». (Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 243 del 16 ottobre 1991).

Nell'avviso di rettifica citato in epigrafe, riportato alla pag. 63 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al sesto rigo del testo, dove è scritto: «2. Sostanze e preparati che sono classificati come "molto tossici" (4), ...», si legga: «2. Sostanze e preparati che sono classificati come "molto tossici", "*tossici*" (4), "*comburenti*" *o* "*esplosivi*" ...».

91A4739

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l.; Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200